

## **DELIBERA N. 148/00**

### **AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 8, ALL'ARTICOLO 16, COMMI 2 E 5, ALL'ARTICOLO 23, COMMI 2 E 4 E ALL'ARTICOLO 24, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164 IN TEMA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE, DI OBBLIGHI DELLE IMPRESE, DI CONDIZIONI DI ACCESSO E RELATIVE TARIFFE**

#### **L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 3 agosto 2000;
  
- Premesso che:
  - l'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede, tra l'altro, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con proprio provvedimento stabilisce, in coerenza col sistema tariffario, le modalità dell'eventuale rivalutazione, in relazione all'andamento dei prezzi, del valore residuo degli ammortamenti degli investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, che il nuovo gestore deve corrispondere al distributore uscente;
  - l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che “le imprese di distribuzione di gas naturale hanno l'obbligo di allacciare i clienti, che ne facciano richiesta, che abbiano sede nell'ambito dell'area territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla base del quale esse operano, purché esista la capacità del sistema di cui dispongono e le opere necessarie all'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli obblighi di universalità del servizio pubblico”;
  - l'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che “le imprese di distribuzione di gas naturale, in occasione di ogni nuovo allaccio alla propria rete di un impianto di utenza non destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, e nel caso di modifiche di impianti già

allacciati, accertano attraverso personale tecnico che gli stessi impianti siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità, negando o sospendendo la fornitura nel caso il suddetto accertamento non sia positivo o non sia consentito. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propria deliberazione, provvede a definire un regolamento per lo svolgimento di tali attività in regime di concorrenza, la periodicità delle verifiche e le modalità di copertura dei relativi costi”;

- l'articolo 23, comma 2, stabilisce, tra l'altro, che “l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina inoltre, entro il 1° gennaio 2001 le tariffe per il trasporto e dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito”;
  - l'articolo 23, comma 4, prevede che “le tariffe per la distribuzione tengano conto della necessità di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualità, la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; a tal fine l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre, anche transitoriamente appositi strumenti di perequazione”;
  - l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 prevede, tra l'altro, che “l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali GNL”;
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  - Visto l'articolo 5 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n.61/97 recante Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
  - Vista la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00 recante Direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e vendita del gas;
  - Viste:
    - le proposte dell'Autorità contenute nel documento di consultazione del 13 aprile 2000 “Criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dei gas a mezzo di reti a media e bassa pressione”;
    - le proposte dell'Autorità contenute nel il documento di consultazione del 6 giugno 2000 “Regolazione della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas a mezzo di reti a media e bassa pressione”;

Visto il documento “Proposta di delibera per l’avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all’articolo 14, comma 8, all’articolo 16, commi 2 e 5, all’articolo 23, commi 2 e 4 e all’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 in tema di esercizio dell’attività di distribuzione, di obblighi delle imprese, di condizioni di accesso e relative tariffe” (PROT. AU/00/217);

- Ritenuto che:
  - le interrelazioni e la complementarietà tra i provvedimenti di cui in premessa renda opportuna la confluenza dei procedimenti diretti alla loro adozione in un unico provvedimento anche al fine di razionalizzare e meglio coordinare le attività istruttorie preliminari e le modalità di consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, contenendo in tal modo i tempi delle attività preparatorie;
  - ai fini delle previste consultazioni, sia opportuno attribuire agli uffici dell’Autorità la facoltà di costituire gruppi di lavoro, qualora tale modalità risulti necessaria per predisporre strumenti normativi afferenti materie specialistiche tali da richiedere la collaborazione di soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, tenendo conto di apporti che potrebbero provenire da altre amministrazioni pubbliche;

#### DELIBERA

- Di avviare un procedimento ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 14, comma 8, all’articolo 16, commi 2 e 5, dell’articolo 23, commi 2 e 4, e all’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 in tema di esercizio dell’attività di distribuzione, di obblighi delle imprese, di condizioni di accesso e relative tariffe;
- Di nominare, quale relatore per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il prof. Sergio Garribba;
- Di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo dei procedimenti, audizioni speciali o periodiche per la consultazione dei soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi ai fini dell’acquisizione di elementi conoscitivi utili per l’adozione dei provvedimenti;
- Di attribuire la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell’attività preparatoria delle decisioni conclusive al dott. ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di direttore della Divisione tariffe gas e ad interim della Divisione assetti gas, quanto alle materie di cui all’articolo 14, comma 8, all’articolo 16, comma 2, all’articolo 23 commi 2 e 4 e all’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e al dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore dell’Area

Consumatori, quanto alle materie di cui all'articolo 16, comma 5, del medesimo decreto;

- Di prevedere che:
  - ai fini dello svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive siano costituiti gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi, e che si tenga conto di eventuali apporti provenienti da altre amministrazioni pubbliche e delle relative esigenze di coordinamento;
  - la costituzione dei gruppi di lavoro di cui al precedente alinea avvenga con il consenso dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, acquisito in seguito a comunicazione predisposta di intesa dal dott. ing. Claudio di Macco, dal dott. Roberto Malaman e dal dott. Antonio Molteni, nelle loro rispettive posizioni di direttore della Divisione tariffe gas e ad interim della Divisione assetti gas, di direttore dell'Area Consumatori e di direttore del Servizio legislativo e legale, con cui si definiscano composizione dei gruppi di lavoro, programma di attività e modalità operative dei medesimi gruppi, risorse interne che si prevede diano il loro contributo con l'indicazione delle responsabilità ad esse assegnate;
- Di dare mandato al Presidente per le altre azioni a seguire.